

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori AZZOLLINI, TERRACINI e BALDINI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1997

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sul disastro della nave «Moby Prince»

ONOREVOLI SENATORI. – La tragedia del «Moby Prince», avvenuta il 10 aprile 1991, nel porto di Livorno con la morte di 140 persone, si sta consumando nel silenzio e, cosa assai più grave, con la probabile chiusura degli accertamenti giudiziari dopo l'assoluzione degli imputati dei due procedimenti penali tesi ad accertare le responsabilità.

A distanza di anni sia il procedimento penale a carico delle persone ritenute responsabili dell'inefficacia dei soccorsi, sia l'altro a carico di coloro che tentarono di sottrarre elementi di conoscenza all'accertamento delle responsabilità non hanno individuato specifiche responsabilità.

Bisogna ricordare che le indagini non si sono potute avvalere di tutti gli strumenti di conoscenza per gli ostacoli posti da autorità militari e non, sia nazionali che estere.

Ed è per questo motivo, che il Parlamento può e deve avvalersi delle sue prerogative al fine di accertare la verità sulla collisione tra la «Moby Prince» e la petroliera AGIP «Abruzzo».

Il compito che ci troviamo di fronte è dare risposte a tutti quegli interrogativi e sospetti che i familiari delle vittime hanno posto durante questi anni, sugli interessi in gioco, che hanno potuto influenzare l'iter processuale. Esigenze di verità che sono proprie non solo dei familiari delle vittime,

nè della sola città di Livorno, ma dell'intera collettività nazionale e non possono non essere proprie anche del Parlamento attraverso lo strumento dell'inchiesta parlamentare.

Per questi motivi proponiamo all'Assemblea, l'istituzione di una Commissione d'inchiesta, della durata di un anno, con l'obiettivo di ricercare:

a) la verità sul disastro della collisione tra la «Moby Prince» e la nave AGIP «Abruzzo» avvenuto il 14 aprile del 1991;

b) le responsabilità sull'inefficacia dei mezzi di soccorso;

c) le responsabilità di depistaggi o occultamenti di notizie utili all'accertamento giudiziario e della stessa verità.

Inoltre, l'Assemblea dei senatori forte dell'esperienza acquisita dalla Commissione potrà e dovrà introdurre adeguate risposte normative destinate ad impedire che nel futuro si possano ripetere altre analoghe sventure.

**PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

Art. 1.

*(Istituzione e competenze
della Commissione)*

1. È istituita, per la durata di un anno, una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di:

a) accertare le cause della collisione del traghetto «Moby Prince» con la petroliera AGIP «Abruzzo», avvenuta il 10 aprile 1991 nel porto di Livorno, nonché le responsabilità dell'inefficacia dei soccorsi e della morte dei passeggeri e dell'equipaggio della nave e quelle eventuali relative a depistaggi o occultamenti di elementi utili allo svolgimento degli accertamenti giudiziari;

b) riferire al Senato della Repubblica sulle conclusioni dell'inchiesta con una apposita relazione.

2. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venticinque senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo.

2. L'Ufficio di presidenza è eletto dalla Commissione nel suo seno.

Art. 3.

(Audizione e testimonianze)

1. Ferme le competenze dell'Autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di ufficio, professionale e bancario, si applicano le norme in vigore.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione ed ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di consulenti e di esperti di sua scelta.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

